

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE n. 4 del 07 settembre 2015

Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture. Definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di accesso al fondo, relative ad eventi pregressi, e approvazione della relativa modulistica. Allegati A, B e C. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Si provvede a definire le modalità operative per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture, nonché la relativa modulistica. Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pregressi alla data del 3 febbraio 2015.

Il Direttore

DATO ATTO che l'articolo 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012, n. 13, ha previsto la istituzione di un Fondo per l'indennizzo agli imprenditori agricoli danneggiati a causa di allagamenti provocati dalla esecuzione di particolari manovre idrauliche;

DATO ATTO che il comma 3 del medesimo articolo 13 ha inteso chiarire che nelle richieste di danni di cui al 2° comma non possono concorrere quelli subiti da parte di aree per le quali sia stata già riconosciuta la prevista indennità per la servitù di allagamento, in quanto le relative superfici sono state destinate in via permanente alla laminazione delle piene e, pertanto, nelle medesime grava il vincolo di servitù di allagamento di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegati alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente";

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015, sono stati approvati i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento"; tali criteri contengono gli elementi e illustrano la metodologia in base ai quali viene calcolato l'indennizzo dei danni subiti dalle colture erbacee e dalle colture arboree; vengono altresì previste le modalità di calcolo dell'indennizzo legato allo smaltimento dei rifiuti apportati dalle acque di piena e al danno subito dalle strutture fondiarie;

PRESO ATTO che la citata DGR n. 2730/2014 individua in AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - il soggetto incaricato, per conto e nell'interesse della Regione, all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento di cui al Fondo regionale istituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 13/2012; alla medesima Agenzia devono venir presentate le relative istanze di contributo;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 2730/2014, è stato predisposto lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 403, e con decreto del Direttore generale dell'Agenzia 8 maggio 2015, n. 58, che individua gli adempimenti a carico di AVEPA per l'espletamento delle attività in nome e per conto della Regione ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo regionale per i danni da allagamento di cui all'articolo 13 della l.r. n. 13/2012;

PRESO ATTO, inoltre, che la DGR n. 2730/2014 incarica il Direttore regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste alla definizione, con proprio provvedimento, delle modalità operative per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo regionale e la relativa modulistica;

PRESO ATTO che dall'entrata in vigore della l.r. n. 13/2012 fino alla pubblicazione sul BUR Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015 dei "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento", in alcune occasioni si sono verificati eventi meteorici di carattere eccezionale, tali da rendere necessarie particolari manovre idrauliche che hanno causato l'allagamento di aree private;

RILEVATO, peraltro, quanto previsto al punto 4 della DGR n. 2730/2014, che "per gli eventi avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, ma successivamente alla vigenza della l.r. n. 13/2012, (...) viene affidata agli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo l'accertamento degli importi dell'indennizzo, i cui esiti dovranno essere trasmessi ad

AVEPA per l'erogazione del relativo contributo";

RITENUTO di procedere con il presente decreto alla definizione delle modalità operative e della modulistica per l'accesso alle risorse del Fondo regionale per gli allagamenti di cui all'art. 13 della l.r. n. 13/2012, relativamente ad eventi pregressi alla data del 3 febbraio 2015 e successivi alla data del 10 aprile 2012, in conformità a quanto disposto al punto 4. della DGR n. 2730/2014 che prevede solo per tali casi uno specifico incarico agli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo;

RILEVATO che, nella definizione delle modalità operative di presentazione delle domande, si rende primariamente necessario stabilire le modalità di individuazione delle superfici interessate da allagamenti;

RILEVATO, peraltro, che gli incaricati delle Sezioni regionali Bacino Idrografico possono in casi del tutto eccezionali prendere decisioni e eseguire specifiche manovre idrauliche in conseguenza delle quali può verificarsi la sommersione di determinate aree; al fine di consentire l'intervento del Fondo tali aree dovranno essere delimitate dalle competenti Sezioni regionali solo a seguito del verificarsi dell'evento. Gli incaricati delle citate Sezioni regionali, sulla base delle risultanze di necessari sopralluoghi, può rilevare anche altre informazioni idrogeologiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione dei danni;

RITENUTO, pertanto, opportuno definire in uno specifico allegato una scheda tipo per il rilievo delle informazioni sulle aree allagate, nonché le modalità operative per la segnalazione degli allagamenti ai competenti Uffici regionali; tali indicazioni sono raccolte nell'**Allegato A** al presente decreto;

PRESO ATTO che potranno essere valutate, ai fini della accessibilità al Fondo di cui all'art. 13 della l.r. n. 13/2012, solo le richieste relative alle aree delimitate dalle competenti Sezioni regionali Bacino Idrografico;

DATO ATTO che, relativamente agli eventi pregressi alla data del 3 febbraio 2015 e successivi alla data del 10 aprile 2012, sulla base delle segnalazioni delle competenti Sezioni regionali Bacino Idrografico, il Direttore di Dipartimento potrà aprire i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 13/2012; il provvedimento di apertura termini riporterà le aree delimitate dalle competenti Sezioni regionali Bacino Idrografico, e indicherà anche la data ultima per la presentazione delle domande da parte del richiedente, da individuare nel 60° giorno incluso dalla data di apertura termini;

DATO ATTO che i proprietari e/o i conduttori delle aziende agricole, i cui fondi, strutture e scorte danneggiate ricadono all'interno delle aree interessate da allagamento, possono presentare istanza ad AVEPA ai fini del riconoscimento dell'indennizzo seguendo le modalità previste dal presente provvedimento, concordate con AVEPA e contenute nell'**Allegato B**; si rileva, pertanto, che ai fini della presentazione delle domande è fatto obbligo l'apertura del fascicolo aziendale;

DATO ATTO, inoltre, che Regione del Veneto e AVEPA hanno concordato anche la modulistica per la presentazione delle domande di indennizzo da parte soggetti richiedenti, e che i relativi modelli concordati sono riportati nell'**Allegato C** al presente provvedimento;

DATO ATTO che per la presentazione delle domande di indennizzo, i soggetti richiedenti potranno avvalersi della assistenza dei Centri di Assistenza Aziendale (CAA) oppure di studi professionali, che garantiranno la correttezza dei dati tecnici relativi alle colture e delle altre voci di spesa per le quali viene esposta richiesta di indennizzo;

CONSIDERATO che le domande di accesso al Fondo di cui all'art. 13 della l.r. n. 13/2012 dovranno essere presentate a partire dalla data stabilita con apposito decreto di apertura termini del Direttore regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste; il medesimo provvedimento individuerà altresì il termine ultimo per la presentazione delle istanze;

PRESO ATTO, in ogni caso, che l'apertura termini sarà differita alla collocazione delle necessarie risorse finanziarie sul capitolo 101695 all'UPB 0102;

VISTO l'art. 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, *"Istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento"*;

VISTO l'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 *"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegati alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente"*;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 *"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730 *"Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento. Approvazione. DGR n. 155/CR del 3 novembre 2014. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 403 "*Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, articolo 13. Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2014, n. 2730.*";

VISTO il decreto del Direttore generale di AVEPA 8 maggio 2015, n. 58 "Approvazione dello schema di convenzione con la Regione del Veneto per l'istituzione del Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento a tutela dell'incolumità di persone, cose ed infrastrutture. Art. 13 l.r. 13/2012 e DGR 2730/2014";

VISTI gli art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

decreta

1. di definire, per quanto illustrato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modalità operative per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo regionale istituito con l'articolo 13 della l.r. n. 13/2012 e la relativa modulistica, dando esito a quanto previsto al punto 3. della DGR n. 2730/2014;
2. di approvare gli Allegati A, B e C al presente provvedimento, che costituiscono, rispettivamente, modalità operative per la segnalazione delle aree allagate, modalità operative per l'accessibilità al Fondo, e modulistica per presentare domanda di accesso al Fondo, relativamente agli eventi pregressi avvenuti prima del 3 febbraio 2015, data di entrata in vigore della DGR n. 2730/2014, ma successivamente al 10 aprile 2012, data di entrata in vigore della l.r. n. 13/2012;
3. di incaricare le Sezioni regionali Bacino Idrografico, ciascuna competente per il proprio territorio, qualora in conseguenza di particolari manovre idrauliche abbiano provocato allagamenti a danno di aree private, di segnalare secondo le modalità di cui all'Allegato A al presente provvedimento qualunque informazione utile:
 - ◆ a delimitare le aree interessate da allagamenti,
 - ◆ a individuare il periodo di sommersione,
 - ◆ a individuare le altezze di sommersione;
4. di differire l'attuazione delle disposizioni dettate dal presente provvedimento alla collocazione delle necessarie risorse finanziarie sul capitolo 101695 all'UPB 0102;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo di dare esecuzione al presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato